



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 174 del 18/11/2010

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO INQUINAMENTO E GRANDI IMPIANTI 19 ottobre 2010, n. 467

Società BLEU Srl con sede legale in Lanciano (CH), Z.I. 66034. Discarica per rifiuti non pericolosi sita in Canosa, c.da Tufarelle. Inquadramento in sottocategoria ex art. 7 c. 1 lett. c) DM 3 agosto 2005 con deroga al parametro DOC e deroga ex art. 10 ai parametri Cromo e Nichel per alcune tipologie di rifiuti.

L'anno 2010 addì 19 del mese di Ottobre in Modugno (BA) presso la sede dell'Assessorato all'Ecologia,

Il Dirigente dell'ufficio inquinamento e grandi impianti, ing. Caterina Dibitonto, sulla scorta dell'istruttoria effettuata dall'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti

Vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Visto il D.Lgs. 59/05: "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento atmosferico";

Vista la L. 241/90: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

Vista la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della "Autorità competente". Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse";

Vista la Delibera di G.R. n. 482 del 13 aprile 2007: "D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Differimento del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente agli impianti di cui all'allegato I, a parziale modifica della D.G.R. n. 1388 del 19.09.2006, allegato 3";

Vista la Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia n. 58 del 5 febbraio 2007: "Costituzione delle Segreterie Tecniche";

Visto il D.lgs. 152/06: "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

Visto il D.lgs. 36/03: "Attuazione della direttiva 1999/31/CE - discariche di rifiuti" e s.m.i.;

Visto il D.M. 03/08/05: "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica";

Visto il D.M. 17 dicembre 2009 "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del decreto legislativo n. 152/06 e dell'art. 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito con modificazioni dalla legge n. 102 del 2009" e s.m.i.;

Vista la LR 17/2007 "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale";

Vista la L.R. 30 del 3 ottobre 1986: "D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915. Smaltimento dei rifiuti. Norme integrative e di prima attuazione";

Vista la DGR 2668 del 28 dicembre 2009 "Approvazione dell'Aggiornamento del Piano di Gestione dei rifiuti speciali nella Regione Puglia";

Vista la DGR 22 dicembre 2009, n. 2560 "Preso d'atto delle Linee Guida per la valutazione del rischio applicata alle discariche ai sensi dell'art. 7 del DM 3 agosto 2005";

Premesso che:

Con il DM 3 agosto 2005 sono stati individuati criteri e procedure per ammissibilità dei rifiuti nelle discariche in conformità a quanto stabilito da D.Lgs. 36/03.

L'art. 7 del citato DM prevede che le autorità competenti nel rispetto dei principi stabiliti dal D.lgs. 36/03 possano autorizzare, anche per settori confinati le seguenti sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi:

1. discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile;
2. discariche per rifiuti in gran parte organici da suddividersi in discariche considerate bioreattori con recupero di biogas e discariche per rifiuti organici pretrattati;
3. discariche per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas.

L'art. 7 al c. 2 prevede inoltre che i criteri di ammissibilità per le sottocategorie di discariche vengano individuati dalle autorità territorialmente competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione; tali criteri sono stabiliti, caso per caso, tenendo conto:

- a) delle caratteristiche dei rifiuti,
- b) della valutazione di rischio con riguardo alle emissioni della discarica,
- c) dell'idoneità del sito e prevedendo deroghe per specifici parametri. A titolo esemplificativo e non esaustivo i parametri derogabili sono DOC, TOC e TDS.

Con D.D. n. 5/2009 è stata rilasciata alla Società BLEU l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa alla Discarica per rifiuti non pericolosi (Cod. IPPC 5.4), ubicata in Canosa (BAT), c.da Tufarelle.

Con nota acquisita al prot. n. 5725 del 19 maggio 2009, la BLEU Srl ribadiva la richiesta di classificazione della discarica in sottocategoria, già formulata in fase di presentazione della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale (acquisita al protocollo del Settore n. 15404 in data 8 ottobre 2007), per l'esercizio della discarica per lo smaltimento di rifiuti ad elevato contenuto organico e/o inorganico ai

sensi dell'art. 7 c. 1 lett. c) del DM 3 agosto 2005;

Con D.D. n. 400 del 7 luglio 2009 è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 7 c. 1 del DM 3 agosto 2005, per un periodo massimo di 6 mesi, la sottocategoria di cui al comma 1 lett. c dell'art. 7, limitatamente al lotto 4 ed a un quantitativo massimo di rifiuti di 90.000 t ed ai codici CER di cui all'Al. A della stessa Determinazione.

Con nota acquisita al prot. n. 3764 dell'11/03/2010, il Gestore ha richiesto di completare l'istruttoria tecnica per l'autorizzazione come sottocategoria ex art. 7 c. 1 lett. c) del DM 3 agosto 2005, inviando il documento "Valutazione del Rischio (ai sensi dell'art. 10 DM 03.08.2005)".

In data 21 giugno 2010, 28 giugno 2010, 7 luglio 2010 e in data 4 ottobre 2010 si sono tenute le riunioni della Conferenza dei Servizi volta all'istruttoria della richiesta di inquadramento in sottocategoria e deroga al parametro DOC.

In particolare, nel corso della CdS del 4 ottobre 2010, il Gestore, pur confermando la propria richiesta di iscrizione in sottocategoria ai sensi del DM 3 agosto 2005, con deroga al DOC e TDS e la deroga ai sensi dell'art. 10 fino a tre volte tutti i parametri di cui alla tab. 5 del medesimo DM, dichiarava altresì "che riterrebbe sufficiente autorizzare la deroga limitata ai parametri ed ai codici CER" seguenti:

- limite al DOC fino a 5 volte quanto previsto alla tab. 5 del DM 3 agosto 2005 per i seguenti codici CER: 04 02 20, 06 05 03, 07 01 12, 07 06 12, 07 07 12, 16 03 04, 16 03 06, 17 05 04, 17 05 06, 19 02 06, 19 05 03, 19 08 01, 19 08 02, 19 08 05, 19 08 12, 19 08 14, 19 09 02, 19 10 04, 19 10 06, 19 12 12, 19 13 02;

- limite al Cromo fino a due volte quanto previsto alla tab. 5 del DM 3 agosto 2005 per i seguenti codici CER: 06 05 03, 19 02 06, 19 08 12, 19 08 14, 19 10 04, 19 10 06;

- limite al Nichel fino a due volte quanto previsto alla tab. 5 del DM 3 agosto 2005 per i seguenti codici CER: 19 08 12, 19 10 04, 19 10 06;

chiedeva inoltre che fosse rimossa la prescrizione relativa alla verifica dell'IRD sui codici CER 19 05 03 e 19 12 12. In relazione a quest'ultima richiesta, si stabiliva "che relativamente ai due codici suddetti (19 05 03 e 19 12 12) sarà effettuata la misurazione dell'IRD solamente in fase di verifica di conformità degli stessi, con la frequenza e le modalità previste dal DM 3 agosto 2005 e nell'AIA rilasciata con D.D. n. 5/2009". Nella stessa occasione l'Arpa confermava "il proprio parere positivo per quanto attiene la deroga fino a tre volte il DOC e gli altri parametri previsti in tab. 5 del DM 3 agosto 2005". Nella stessa CdS, il Gestore rinnovava la richiesta della prescrizione relativa alle misurazioni mediante flux box, presente nella D.D. n. 400/2009.

L'Ausl-BAT ha trasmesso in data 18 giugno 2010, la propria nota interna prot. n. 43298/259/LP del 18/06/2010, alla quale è allegata ulteriore corrispondenza interna costituita da note prot. nn. 1286/IP del 2007, 33/IP, 443/IP e 679/IP del 2008.

Con nota prot. n. 4861 del 6 luglio 2010, acquisita agli atti della CdS tenutasi in data 7 luglio 2010, avente ad oggetto "valutazione dell'analisi di rischio applicata alla discarica per rifiuti non pericolosi sita in contrada Tufarelle, agro di Canosa di Puglia di proprietà Bleu srl", il Servizio Ciclo dei rifiuti e bonifiche ha ritenuto "l'analisi di rischio conforme alle linee guida regionali per la valutazione di rischio ex art. 7 del DM 3 agosto 2005", proponendo le presenti prescrizioni:

- la relazione tecnica prevista dall'art. 13, co. 5 del D.lgs. n. 36/2003 che la società ha l'obbligo di inviare alle autorità competenti dovrà essere integrata dalla descrizione di eventuali opere di mantenimento (es. eventuale sostituzione dei sistemi di captazione di biogas deformati in modo irreparabile) che si sono rese necessarie a seguito del naturale assestamento della massa dei rifiuti;

- la relazione di cui al punto precedente dovrà contenere una definizione dell'escursione massima stagionale del livello piezometrico, così come previsto dall'AIA, ed elaborati che individuino, nel dettaglio, eventuali punti d'acqua esistente (pozzi, sorgenti), nonché eventuali punti d'acqua in uso come risorse idriche;

- la società dovrà predisporre sonde di rilevamento in continuo che consentano di misurare l'infiltrazione meteorica nel corpo della discarica al netto dell'evapotraspirazione al fine di completare il bilancio idrologico per la stima indiretta del flusso di percolato negli strati di suolo al di sotto della barriera impermeabile;

- la società dovrà redigere un aggiornamento annuale dell'analisi di rischio sulla base delle prove in situ al fine di ottimizzare il sistema di monitoraggio

Inoltre, ad integrazione del predetto parere ed in riscontro alla richiesta formulata dall'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti con nota prot. n. 9580 del 14/07/2010, il Servizio ciclo dei rifiuti e bonifiche forniva un verbale di riunione del proprio gruppo istruttore, datato 16/07/2010, evidenziando, fra l'altro, la necessità che, ai sensi del punto 14 del Piano Regionale Gestione Rifiuti, "la relazione annuale che il Gestore ha l'obbligo di presentare (...) dovrà presentare anche il riferimento alla provenienza dei rifiuti smaltiti in discarica"

Con nota del 7 giugno 2010, acquisita al prot. n. 7991 del 15 giugno 2010, avente ad oggetto "Valutazione di rischio applicata alla discarica per rifiuti non pericolosi sita in c.da Tufarelle, Canosa di Puglia", l'Arpa Puglia ha espresso il seguente parere: "si esprime parere favorevole alla richiesta di deroga, ai sensi dell'art. 10 del DM 03.08.2005, presentata dalla BLEU".

Con successiva nota prot. n. 35404 del 19 luglio 2010, l'Arpa chiariva che "il parere espresso riguarda sia l'art. 7 sia l'art. 10 del DM 3 agosto 2005", precisando che, in riferimento ai parametri DOC e TDS, "nella Relazione Tecnica presentata dall'Azienda a seguito delle osservazioni e prescrizioni formalizzate nel corso delle conferenze dei servizi ai fini dell'autorizzazione AIA, non viene richiesto un valore limite superiore a 15 volte i rispettivi limiti previsti dalla norma, ma la Valutazione del Rischio riporta una simulazione che considera un superamento di 3 volte per tali limiti. Tale simulazione è stata verificata dalla scrivente Agenzia e conferma l'accettabilità di 3 volte il limite per il DOC".

Con nota prot. n. 48629 del 13 ottobre 2010, relativamente alla richiesta del Gestore di rimuovere la prescrizione relativa all'utilizzo del flux box, presente nella D.D. n. 400/2009, l'Arpa comunicava che "nelle more dell'approfondimento in corso nell'ambito di utilizzo della tecnologia disposta, si è del parere di mantenere la prescrizione".

Nell'ambito dell'incontro tecnico tenutosi in data 18 ottobre 2010 fra Regione e Arpa e alla luce degli approfondimenti svolti, si stabiliva di prevedere una frequenza di monitoraggio annuale delle emissioni diffuse di biogas dal corpo di discarica con metodologia flux-box al fine di effettuare la successiva modellizzazione delle ricadute sul territorio.

Con nota del 22 giugno 2010, acquisita al prot. n. 9166 del 7 luglio 2010, il Comune di Canosa di Puglia ha espresso il seguente parere: "questo Comune, nel prendere atto del parere espresso dall'Arpa Puglia (...) conferma il proprio parere favorevole (...) alla deroga richiesta ai sensi dell'art. 7 del DM 03/08/2005, pari a tre volte i limiti di cui alla tabella 5 dello stesso Decreto, a condizione che tutti i lotti interessati dalla deroga siano rispondenti al D.lgs. n. 36 del 13/01/2003".

La Provincia di BAT, regolarmente invitata a partecipare alle Conferenze dei Servizi e sollecitata a fornire il proprio parere, non ha mai preso parte alle CdS e non ha fatto pervenire un proprio parere.

L'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti ha svolto i seguenti approfondimenti istruttori.

Con riferimento alla richiesta, relativa all'intera discarica (volumetria residua al 30/06/2010 pari a mc. 308.542,71), di inquadramento nella sottocategoria di discarica di cui all'art. 7 c. 1 lett. c) del DM 3 agosto 2005, si rileva quanto segue.

La Decisione 2003/33/CE al paragrafo "Discarica per rifiuti non pericolosi, con sottocategorie" dell'Allegato B riporta:

"... Gli Stati membri possono elaborare criteri nazionali di ammissibilità per garantire la corretta assegnazione dei rifiuti non pericolosi alle diverse sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi.

Se non si desidera creare una sottoclassificazione per le discariche destinate ai rifiuti non pericolosi, tutti i rifiuti non pericolosi possono essere collocate in una discarica per rifiuti misti non pericolosi (categoria B3)".

Il legislatore nazionale con il DM 3 agosto 2005 ha demandato all'Autorità competente la possibilità di autorizzare anche per settori confinati le seguenti sottocategorie di discariche:

- a. discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile;
- b. discariche per rifiuti in gran parte organici da suddividersi in discariche considerate bireattori con recupero di biogas e discariche per rifiuti organici pretrattati;
- c. discariche per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas.

La Regione Puglia con DGR 2668 del 28 dicembre 2009 ha approvato l'aggiornamento del Piano di Gestione dei rifiuti speciali nell'ambito del quale sono stati definiti i criteri per l'autorizzazione delle sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi previste dal DM 3 agosto 2005.

Considerati i criteri per l'autorizzazione delle sottocategorie stabiliti a livello regionale nonché i disposti dell'art. 7 del DM 3 agosto 2005 e visto i pareri espressi dal servizio Ciclo dei Rifiuti e bonifiche e dall'Arpa con note già richiamate in narrativa, nei quali si è verificata la conformità della Discarica ai disposti di legge ed alla citata DGR, si ritiene che a fronte dell'istanza presentata dal Gestore relativa alla classificazione in sottocategoria dell'intera discarica (volumetria residua al 30/06/2010 pari a mc. 308.542,71), possa essere autorizzato con il presente provvedimento l'inquadramento in sottocategoria di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art 7 del DM 3 agosto 2005.

Con riferimento alla deroga richiesta per il parametro DOC illimitato e per tutti gli altri parametri pari a tre volte quanto previsto dalla tab. 5 del DM 03/08/2005, per tutti i rifiuti già autorizzati con D.D. n. 400/2009, si rileva quanto segue.

L'art. 7 del DM 3 agosto 2005 al comma 2 dispone:

"I criteri di ammissibilità per le sottocategorie di discariche di cui al comma 1, vengono individuati dalle autorità territorialmente competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione. I criteri sono stabiliti, caso per caso, tenendo conto delle caratteristiche dei rifiuti, della valutazione di rischio con riguardo alle emissioni della discarica e dell'idoneità del sito e prevedendo deroghe per specifici parametri. A titolo esemplificativo e non esaustivo i parametri derogabili sono DOC, TOC e TDS."

Nella seduta del 6 maggio 2010 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome è stato approvato il testo del Decreto che sostituirà l'attuale DM 3 agosto 2005; tale testo esclude esplicitamente il limite di concentrazione per il parametro DOC per alcune tipologie di rifiuti e prevede che per la determinazione del parametro DOC debba applicarsi la norma UNI EN 1484 eliminando il riferimento attualmente previsto dal DM 3 agosto 2005 alla norma prEN 14429.

Nel corso della CdS del 4 ottobre 2010, il Gestore, pur confermando la propria richiesta di iscrizione in sottocategoria ai sensi del DM 3 agosto 2005, con deroga al DOC e TDS e la deroga ai sensi dell'art. 10 fino a tre volte tutti i parametri di cui alla tab. 5 del medesimo DM, dichiarava altresì "che riterrebbe sufficiente autorizzare la deroga limitata ai parametri ed ai codici CER" seguenti:

- limite al DOC fino a 5 volte quanto previsto alla tab. 5 del DM 3 agosto 2005 per i seguenti codici CER: 04 02 20, 06 05 03, 07 01 12, 07 06 12, 07 07 12, 16 03 04, 16 03 06, 17 05 04, 17 05 06, 19 02 06, 19 05 03, 19 08 01, 19 08 02, 19 08 05, 19 08 12, 19 08 14, 19 09 02, 19 10 04, 19 10 06, 19 12 12, 19 13 02;
- limite al Cromo fino a due volte quanto previsto alla tab. 5 del DM 3 agosto 2005 per i seguenti codici CER: 06 05 03, 19 02 06, 19 08 12, 19 08 14, 19 10 04, 19 10 06;
- limite al Nichel fino a due volte quanto previsto alla tab. 5 del DM 3 agosto 2005 per i seguenti codici CER: 19 08 12, 19 10 04, 19 10 06;

L'Arpa Puglia ha nel parere reso tramite nota n. 35404 del 19 luglio 2010 ha espresso quanto segue

“nella Relazione Tecnica presentata dall’Azienda a seguito delle osservazioni e prescrizioni formalizzate nel corso delle conferenze dei servizi ai fini dell’autorizzazione AIA, non viene richiesto un valore limite superiore a 15 volte i rispettivi limiti previsti dalla norma, ma la Valutazione del Rischio riporta una simulazione che considera un superamento di 3 volte per tali limiti. Tale simulazione è stata verificata dalla scrivente Agenzia e conferma l’accettabilità di 3 volte il limite per il DOC”

L’Arpa Puglia in sede di CdS del 4 ottobre 2010 ha dichiarato che “il proprio parere [è] positivo per quanto attiene la deroga fino a tre volte il DOC e gli altri parametri previsti in tab. 5 del DM 3 agosto 2005”.

A fronte di ciò, si è stabilito, al fine di una maggiore tutela dell’ambiente, di ridurre l’elenco dei codici CER per i quali concedere la deroga, procedendo a individuare, sulla base dell’elenco dei rifiuti già autorizzati al conferimento in discarica con D.D. 400/09 nonché dell’elenco contenuto nella bozza dell’aggiornamento del DM 3 agosto 2005, le seguenti deroghe, ai sensi degli artt. 7 e 10 del DM 03.08.2005:

- limite al DOC fino a 3 volte quanto previsto alla tab. 5 del DM 3 agosto 2005 per i seguenti codici CER: 04 02 20, 06 05 03, 07 01 12, 07 06 12, 07 07 12, 16 03 04, 16 03 06, 17 05 04, 17 05 06, 19 02 06, 19 05 03, 19 08 01, 19 08 02, 19 08 05, 19 08 12, 19 08 14, 19 09 02, 19 10 04, 19 10 06, 19 12 12, 19 13 02;

- limite al Cromo fino a due volte quanto previsto alla tab. 5 del DM 3 agosto 2005 per i seguenti codici CER: 06 05 03, 19 02 06, 19 08 12, 19 08 14, 19 10 04, 19 10 06;

- limite al Nichel fino a due volte quanto previsto alla tab. 5 del DM 3 agosto 2005 per i seguenti codici CER: 19 08 12, 19 10 04, 19 10 06;

Sui rifiuti oggetto di deroga il Gestore dovrà effettuare, per i primi nove mesi dal rilascio della presente autorizzazione e con frequenza mensile, per ciascun CER oggetto di deroga e oggetto di conferimento nel corso del mese di riferimento, le analisi sull’eluato volte alla determinazione dei parametri di cui alla Tabella 5 del DM 3 agosto 2005, dei composti xenobiotici del DOC nonché le analisi sul tal quale del TOC, del residuo a 105°C e del residuo a 600°C.

Sui rifiuti identificati dal codice CER 19.02.06, 19.10.04, 19.10.06, 19.13.02 i test sull’eluato dovranno prevedere la misura dei seguenti parametri solventi organici aromatici (sostanze definite nella Tabella 1 allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06 dal 19 al 23 e dal 25 al 37), solventi organici azotati, solventi organici clorurati (sostanze definite nella Tabella 1 allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06 dal 39 al 53 e 1,2,cis-dicloroetilene).

Sui rifiuti identificati dal codice CER 19.02.06, 19.05.03 e 19.12.12, dovrà essere effettuata la determinazione dell’indice di respirazione dinamico secondo la norma UNI/TS 11184, in fase di verifica di conformità degli stessi con le modalità e la frequenza previste per la verifica di conformità dal DM 03.08.2005 e dall’AIA concessa con D.D. n. 5/2009.

Gli esiti di tali analisi, unitamente ad un prospetto sintetico recante l’indicazione su base trimestrale dei codici CER, dei relativi quantitativi e della provenienza, dovranno essere trasmessi alla Regione, alla Provincia e all’Arpa con cadenza trimestrale. Tali dati dovranno pervenire entro i trenta giorni successivi al trimestre di riferimento.

Una quota parte dei campioni prelevati ai fini delle determinazioni analitiche di cui sopra dovrà essere adeguatamente conservata per un periodo di tre mesi, a disposizione delle Autorità competenti in materia di vigilanza e controllo.

Con riferimento ai disposti dell’art. 6 c. 5 del DM 3 agosto 2005 si stabilisce quanto segue.

Fatte salve le responsabilità in materia da parte del produttore di rifiuti, il Gestore dovrà adottare una specifica procedura gestionale volta a verificare a campione il rispetto delle condizioni previste dall'art. 6 comma 5 del DM 3 agosto 2005. Tale procedura gestionale dovrà essere trasmessa per le valutazioni di competenza entro quarantacinque giorni dal rilascio della presente autorizzazione alla Regione, alla Provincia e all'Arpa.

Con riferimento alla relazione annuale di cui all'art. 10 c. 1 lett. l) del D.Lgs. 36/03 anche considerato il parere espresso dal Servizio Ciclo dei rifiuti e bonifiche, si ritiene di dover stabilire quanto segue.

La relazione annuale che il Gestore ha l'obbligo di presentare ai sensi dell'art. 10 c. 1 lett. l) del D.Lgs. 36/03 dovrà contenere il riferimento alla provenienza dei rifiuti smaltiti in discarica, dovrà inoltre essere integrata con la descrizione di eventuali opere di mantenimento (es. eventuale sostituzione dei sistemi di captazione del biogas deformati in modo irreparabile) che si sono rese necessarie a seguito del naturale assestamento della massa dei rifiuti. Inoltre, la relazione di cui al punto precedente relativa all'anno 2009 dovrà essere trasmessa entro 45 giorni dalla notifica del presente provvedimento.

Successivamente le relazioni annuali dovranno essere trasmesse entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono

Con riferimento alle disposizioni di cui al punto 15 dell'Aggiornamento del Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali si rileva quanto segue.

Come disciplinato dalla DGR 2668 del 28 dicembre 2009, per le discariche autorizzate e in esercizio le richieste di deroga collegate a istanze di classificazione in sottocategoria ex art. 7 del DM 3 agosto 2005 possono essere concesse previa approvazione della valutazione del rischio da effettuare secondo le linee guida definite dal tavolo tecnico congiunto Regione-Arpa Puglia - Province solo ed esclusivamente alle seguenti condizioni:

- realizzazione nei comparti di discarica autorizzati ma non ancora oggetto di conferimento di un ulteriore strato impermeabile in geomembrana e contestuale sistema di monitoraggio del flusso di percolato tra i due strati di geomembrana
- realizzazione di un sistema di recupero del biogas per le sottocategorie di tipo b) e c) utile anche a limitare le emissioni odorigene diffuse dal corpo di discarica in coltivazione.

Con riferimento alla presenza di strati impermeabili, nel caso in questione, il rivestimento del fondo della discarica è costituito dal basso verso l'alto da (cfr. par. 2.2.2 della "Valutazione del Rischio"):

- strato di argilla dello spessore ≥ 1 metro con conducibilità idraulica $k \leq 10^{-7}$ cm/sec;
- telo in polietilene HDPE dello spessore $S \geq 2$ mm;
- nel lotto 4 è presente un ulteriore telo avente $S \geq 2,5$ mm;
- Strato drenante dello spessore $s \geq 50$ cm.

La discarica è autorizzata e oggetto di conferimento.

Il sistema di monitoraggio del percolato dovrà essere integrato con idonei sistemi in situ che consentano di misurare l'infiltrazione meteorica al netto dell'evapotraspirazione, al fine di completare il bilancio idrologico per la stima indiretta del flusso di percolato negli strati di suolo al di sotto della barriera impermeabile. A tal fine il Gestore dovrà presentare entro trenta giorni dal rilascio della presente autorizzazione un progetto di sistema di monitoraggio del livello di percolato nel bacino di discarica integrato con idonei sistemi che consentano di effettuare la stima indiretta del flusso di percolato negli strati di suolo al di sotto della barriera impermeabile. Inoltre dovrà essere assicurata la piena funzionalità dello stesso entro tre mesi dal rilascio della presente autorizzazione.

Dovrà essere adottato un sistema di registrazione e monitoraggio in continuo del livello di percolato nel bacino della discarica e delle portate di percolato estratte dal pozzo di raccolta allo stesso asservito;

Con riferimento al sistema di recupero del biogas si rileva quanto segue.

La relazione di "Valutazione del Rischio ex DM 03/08/2005" dell'aprile 2008, riporta che: "L'impianto [di captazione e distruzione o recupero del biogas] prevede l'utilizzo del biogas prodotto dalla discarica mediante captazione con una rete estesa su tutta l'area in esercizio. Tale rete è realizzata da pozzi, aventi diametro di 600 mm trivellati nel corpo dei rifiuti. All'interno sono collocate tubazioni in HDPE fessurate aventi D 160 mm. I pozzi sono collegati alla stazione di aspirazione e regolazione mediante tubazioni in PEAD DN 90. Il biogas estratto forzatamente tramite una centrale dotata di un aspiratore-compressore multistadio, viene successivamente avviato al combustore controllato. In progetto sono stati considerati pozzi di estrazione aventi ciascuno un raggio di influenza pari a 30 mt."

Per quanto riguarda la gestione del biogas, si formulano le seguenti prescrizioni.

Presso tutte le opere di estrazione del gas presenti deve essere garantita la presenza di condizioni di depressione sufficienti al mantenimento del raggio di influenza necessario a garantire una adeguata copertura del lotto di discarica.

Dovrà essere tenuto un registro nel quale dovranno essere annotate

- le condizioni di funzionamento di ciascun sistema di estrazione
- le eventuali condizioni di scollegamento temporaneo
- gli interventi di manutenzione eseguiti a seguito di danneggiamento

Ciascun pozzo di estrazione dovrà essere dotato di apposita valvola di campionamento del gas e per la misura della depressione applicata.

Con cadenza mensile da ogni singolo pozzo di estrazione dovranno essere rilevati i seguenti parametri minimi: CH₄, CO₂, CO, O₂, temperatura del gas, pressione del gas rispetto all'esterno, ove misurabile.

Dovrà essere determinata l'efficienza di captazione del biogas prodotto nel corpo di discarica mediante la misurazione delle portate prelevate, anche al fine di verificare comunque una funzionalità omogenea dello stesso su tutte le aree della discarica.

Con cadenza trimestrale dovrà essere estratto dal corpo di discarica un campione di biogas su cui dovranno essere misurati i seguenti parametri: metano, anidride carbonica, composti organici clorurati (Tab. 1 all. 5 parte IV del D.Lgs. 152/06 dal 39 al 60), composti organici aromatici (dal 19 al 23), acido solfidrico, ammoniaca, mercaptani, VOC.

Il monitoraggio delle emissioni diffuse di gas dovrà avvenire secondo le seguenti modalità.

Dovranno essere monitorati i flussi emissivi diffusi di metano, sostanze odorigene e sostanze organiche in traccia. Non essendo ancora definito un metodo ufficiale per la determinazione delle emissioni diffuse di metano può esser presa in considerazione la normativa tecnica dell'Agenzia per l'Ambiente Inglese (EA Environmental Agency): "Guidance for monitoring Landfill Gas Surface Emissions".

Nella tabella seguente sono indicati i parametri da analizzare sulle emissioni diffuse di biogas e la relativa frequenza:

Il numero N dei punti su cui effettuare il rilievo del metano su ciascuna delle vasche del Lotto I, è determinato secondo la seguente formula:

dove A è la superficie della vasca espressa in m², sviluppata per la determinazione del metano.

Per gli altri composti indicati in tabella il numero di punti dovrà essere pari a N/4 e la loro ubicazione dovrà essere quella dei punti in cui si è misurato il maggior flusso emissivo di metano.

I dati raccolti sul campo per quanto riguarda il metano saranno elaborati con cadenza annuale per ottenere le portate massiche emissive (sia in termini di flusso in mg/m² *s che in termini complessivi in mg/s).

Per gli altri composti i dati dovranno essere elaborati trimestralmente in termini di concentrazione.

Dopo il primo anno di monitoraggio, si dovrà procedere alla modellizzazione delle immissioni sul territorio utilizzando i dati di emissione elaborati dopo tale periodo.

Entro trenta giorni dal rilascio della presente autorizzazione, dovrà essere presentato un piano per la caratterizzazione dell'eventuale migrazione del biogas nel sottosuolo esterno al corpo discarica, con la rilevazione dei seguenti parametri minimi, integrando quanto previsto nel Piano di monitoraggio e controllo:

- metano (%)
- anidride carbonica (%)
- ossigeno (%)
- percentuale L.E.L. - limite inferiore di esplosività (%)

Tale piano dovrà essere sottoposto alla valutazione da parte dell'Arpa e comunque dovrà essere attuato entro 3 mesi dal rilascio della presente autorizzazione.

pertanto, preso atto:

- degli esiti della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 21/06/2010, 29/06/2010, 07/07/2010 e 04/10/2010;
- del parere favorevole espresso dall'Arpa in sede di CdS del 4 ottobre 2010 "per quanto attiene la deroga fino a tre volte il DOC e gli altri parametri previsti in tab. 5 del DM 3 agosto 2005".
- della non espressione di un proprio parere da parte della Provincia di BAT, nonostante i solleciti da parte del Servizio Regionale.
- del parere favorevole con prescrizioni del Servizio Regionale Ciclo dei rifiuti e bonifiche, espresso con nota prot. n. 4861 del 6 luglio 2010, e con successivo verbale di riunione del proprio gruppo istruttore, datato 16/07/2010, nel quale si formulavano le prescrizioni già richiamate in narrativa
- del parere favorevole del Comune di Canosa di Puglia, trasmesso con nota del 22 giugno 2010, acquisita al prot. n. 9166 del 7 luglio 2010;

Ritenuto di dover richiamare con riferimento alla non partecipazione alle CdS e non espressione di un proprio parere da parte della Provincia di BAT quanto disposto dalla L 241/90 e ss.mm.ii.

Adempimenti contabili di cui alla L.R. n. 28/2001 e s. m. ed i.:

dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Fatte salve le premesse di cui innanzi che qui si intendono integralmente riportate

DETERMINA

1. di inquadrare nella sottocategoria di discarica ex art. 7 c. 1 lett. c) del DM 3 agosto 2005 la discarica per rifiuti speciali non pericolosi gestita dalla BLEU Srl, sita in Canosa, c.da Tufarelle;

2. di concedere, ai sensi degli artt. 7 e 10 del DM 03.08.2005 e fatto salvo il rispetto dell'art. 7 del D.Lgs. 36/03,, le seguenti deroghe ai criteri di accettabilità dei rifiuti in discariche per rifiuti non pericolosi fissati dallo stesso DM:

- limite al DOC fino a 3 volte quanto previsto alla tab. 5 del DM 3 agosto 2005 per i seguenti codici CER: 04 02 20, 06 05 03, 07 01 12, 07 06 12, 07 07 12, 16 03 04, 16 03 06, 17 05 04, 17 05 06, 19 02 06, 19 05 03, 19 08 01, 19 08 02, 19 08 05, 19 08 12, 19 08 14, 19 09 02, 19 10 04, 19 10 06, 19 12 12, 19 13 02;
- limite al Cromo fino a due volte quanto previsto alla tab. 5 del DM 3 agosto 2005 per i seguenti codici

CER: 06 05 03, 19 02 06, 19 08 12, 19 08 14, 19 10 04, 19 10 06;

- limite al Nichel fino a due volte quanto previsto alla tab. 5 del DM 3 agosto 2005 per i seguenti codici CER: 19 08 12, 19 10 04, 19 10 06;

3. di stabilire che la relazione annuale che il Gestore ha l'obbligo di presentare ai sensi dell'art. 10 c. 1 lett. l) del D.Lgs. 36/03 dovrà contenere il riferimento alla provenienza dei rifiuti smaltiti in discarica e che dovrà essere integrata con la descrizione di eventuali opere di mantenimento (es. eventuale sostituzione dei sistemi di captazione del biogas deformati in modo irreparabile) che si sono rese necessarie a seguito del naturale assestamento della massa dei rifiuti

4. di stabilire che le relazioni annuali dovranno essere trasmesse entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono;

5. di stabilire che sui rifiuti oggetto di deroga il Gestore dovrà effettuare, per i primi nove mesi dal rilascio della presente autorizzazione e con frequenza mensile, per ciascun CER oggetto di deroga e oggetto di conferimento nel corso del mese di riferimento, le analisi sull'eluato volte alla determinazione dei parametri di cui alla Tabella 5 del DM 3 agosto 2005 dei composti xenobiotici del DOC nonché le analisi sul tal quale del TOC, del residuo a 105°C e del residuo a 600°C.

6. di stabilire che sui rifiuti identificati dai codici CER 19.02.06, 19.10.04, 19.10.06, 19.13.02 i test sull'eluato dovranno prevedere la misura dei seguenti parametri solventi organici aromatici (sostanze definite nella Tabella 1 allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06 dal 19 al 23 e dal 25 al 37), solventi organici azotati, solventi organici clorurati (sostanze definite nella Tabella 1 allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06 dal 39 al 53 e 1,2,cis-dicloroetilene).

7. di stabilire che sui rifiuti identificati dai codici CER 19.02.06, 19.05.03 e 19.12.12, dovrà essere effettuata la determinazione dell'indice di respirazione dinamico secondo la norma UNI/TS 11184, in fase di verifica di conformità degli stessi con le modalità e la frequenza previste per la verifica di conformità dal DM 03.08.2005 e dall'AIA concessa con D.D. n. 5/2009.

8. di stabilire che una quota parte dei campioni prelevati ai fini delle determinazioni analitiche sui rifiuti dovrà essere adeguatamente conservata per un periodo di sei mesi, a disposizione delle Autorità competenti in materia di vigilanza e controllo.

9. di stabilire che il Gestore adotti un sistema di registrazione e monitoraggio in continuo del livello di percolato nel bacino e delle portate di percolato estratte dai pozzi di raccolta allo stesso asserviti;

10. di stabilire che il gestore integri il sistema di monitoraggio del percolato con idonei sistemi in situ che consentano di misurare l'infiltrazione meteorica al netto dell'evapotraspirazione, al fine di completare il bilancio idrologico per la stima indiretta del flusso di percolato negli strati di suolo al di sotto della barriera impermeabile. A tal fine il Gestore dovrà presentare entro trenta giorni dal rilascio della presente autorizzazione un progetto di sistema di monitoraggio del livello di percolato nel bacino di discarica integrato con idonei sistemi che consentano di effettuare la stima indiretta del flusso di percolato negli strati di suolo al di sotto della barriera impermeabile. Inoltre dovrà essere assicurata la piena funzionalità dello stesso entro tre mesi dal rilascio della presente autorizzazione.

11. di stabilire che presso tutte le opere di estrazione del gas presenti deve essere garantita la presenza di condizioni di depressione sufficienti al mantenimento del raggio di influenza necessario a garantire una adeguata copertura del lotto di discarica.

12. di stabilire che, con riferimento al sistema di gestione del biogas, il gestore ha l'obbligo di tenere un registro nel quale dovranno essere annotate

- le condizioni di funzionamento di ciascun sistema di estrazione
- le eventuali condizioni di scollegamento temporaneo
- gli interventi di manutenzione eseguiti a seguito di danneggiamento

13. di stabilire che ciascun pozzo di estrazione dovrà essere dotato di apposita valvola di campionamento del gas e per la misura della depressione applicata.

14. di stabilire che con cadenza mensile da ogni singolo pozzo di estrazione dovranno essere rilevati i seguenti parametri minimi: CH₄, CO₂, CO, O₂, temperatura del gas, pressione del gas rispetto all'esterno, ove misurabile e che dovrà essere determinata l'efficienza di captazione del biogas prodotto nel corpo di discarica mediante la misurazione delle portate prelevate, anche al fine di verificare comunque una funzionalità omogenea dello stesso su tutte le aree della discarica.

15. di stabilire che con cadenza trimestrale dovrà essere estratto dal corpo di discarica un campione di biogas su cui dovranno essere misurati i seguenti parametri: metano, anidride carbonica, composti organici clorurati (Tab. 1 all. 5 parte IV del D.Lgs. 152/06 dal 39 al 60), composti organici aromatici (dal 19 al 23), acido solfidrico, ammoniaca, mercaptani, VOC;

16. di stabilire che dovranno essere monitorati i flussi emissivi diffusi di metano, sostanze odorigene e sostanze organiche in traccia. Non essendo ancora definito un metodo ufficiale per la determinazione delle emissioni diffuse di metano può essere presa in considerazione la normativa tecnica dell'Agenzia per l'Ambiente Inglese (EA Environmental Agency): "Guidance for monitoring Landfill Gas Surface Emissions";

17. di stabilire come nella seguente tabella i parametri da analizzare sulle emissioni diffuse di biogas e la relativa frequenza

Il numero N dei punti su cui effettuare il rilievo del metano su ciascuna delle vasche del Lotto I, è determinato secondo la seguente formula:

dove A è la superficie della vasca espressa in m², sviluppata per la determinazione del metano.

Per gli altri composti indicati in tabella il numero di punti dovrà essere pari a N/4 e la loro ubicazione dovrà essere quella dei punti in cui si è misurato il maggior flusso emissivo di metano.

I dati raccolti sul campo per quanto riguarda il metano dovranno essere elaborati ogni anno per ottenere le portate massiche emissive (sia in termini di flusso in mg/m² _s che in termini complessivi in mg/s).

Per gli altri composti i dati dovranno essere elaborati trimestralmente in termini di concentrazione.

Il monitoraggio dovrà essere avviato entro trenta giorni dal rilascio della presente autorizzazione.

Dopo il primo anno di monitoraggio, si dovrà procedere alla modellizzazione delle immissioni sul territorio utilizzando i dati di emissione elaborati dopo tale periodo.

L'elaborato recante le risultanze della modellizzazione dovrà essere trasmesso agli Enti unitamente ai dati di cui al successivo punto 22

18. di stabilire che entro trenta giorni dal rilascio della presente autorizzazione, dovrà essere presentato un piano per la caratterizzazione dell'eventuale migrazione del biogas nel sottosuolo esterno al corpo discarica, con la rilevazione con frequenza mensile dei seguenti parametri minimi, integrando quanto previsto nel Piano di monitoraggio e controllo:

- metano (%)
- anidride carbonica (%)
- ossigeno (%)
- percentuale L.E.L. - limite inferiore di esplosività (%)

Tale piano dovrà essere sottoposto alla valutazione da parte dell'Arpa e comunque dovrà essere attuato entro 3 mesi dal rilascio della presente autorizzazione.

Le risultanze delle prove effettuate dovranno essere trasmesse con cadenza trimestrale unitamente ai dati di cui al successivo punto 22

19. di stabilire che gli esiti delle analisi sui rifiuti, sul percolato, sul biogas come richieste ai precedenti punti unitamente ad un prospetto sintetico recante l'indicazione su base trimestrale dei codici CER oggetto di conferimento, dei relativi quantitativi e della provenienza, dovranno essere trasmessi alla Regione, alla Provincia e all'Arpa con cadenza trimestrale. Tali dati dovranno pervenire entro i trenta giorni successivi al trimestre di riferimento.

20. di stabilire che il Gestore dovrà procedere all'aggiornamento della valutazione del rischio conforme all'art. 7 del DM 3 agosto 2005 implementata con i dati di cui ai precedenti punti entro nove mesi dal rilascio della presente autorizzazione e che successivamente gli aggiornamenti dovranno avvenire con cadenza annuale

21. di stabilire che il primo aggiornamento dell'analisi dei rischi dovrà pervenire unitamente ai dati di cui al precedente punto 22) relativi al terzo trimestre

22. di precisare che gli aggiornamenti dell'analisi dei rischi dovranno essere trasmessi alla Regione, alla Provincia e all'Arpa;

23. che a valle della ricezione e dell'esame di quanto ai punti precedenti, il Servizio Ecologia potrà procedere al riesame della presente autorizzazione, ivi inclusa la possibilità di integrare o ridurre l'elenco dei codici CER ammessi in discarica in forza delle deroghe di cui alla presente Determinazione;

24. di precisare che, in conformità a quanto previsto dall'art. 6 c. 2 del DM 3 agosto 2005, possono essere smaltiti rifiuti non pericolosi che hanno una concentrazione di sostanza secca non inferiore al 25%;

25. di stabilire che a valle dell'emanazione del Decreto Ministeriale sostitutivo dell'attuale DM 3 agosto 2005, il Servizio Ecologia potrà provvedere al riesame del presente provvedimento;

26. di stabilire che fatto salvo il rispetto dei disposti degli artt. 2, 3 e 4 del D.M. 3 agosto 2005 nonché delle prescrizioni impartite con D.D. n. 5/2009, il Gestore dovrà adottare una specifica procedura gestionale volta a verificare a campione il rispetto delle condizioni previste dall'art. 6 comma 5 del DM 3 agosto 2005. Tale procedura gestionale dovrà essere trasmessa entro venti giorni dal rilascio della presente autorizzazione alla Regione, alla Provincia e all'Arpa.

27. di stabilire che il Gestore si adegui ai disposti del D.M. 17 dicembre 2009 e s.m.i. e che comunichi alla Regione, alla Provincia e all'Arpa l'avvenuto adeguamento;

28. di precisare che il Gestore è tenuto al rispetto di quanto stabilito al punto "14.1 Criteri di gestione degli impianti di smaltimento dei rifiuti speciali" del Piano di gestione dei rifiuti speciali approvato con DGR n. 2668 del 28/12/2009

29. di fare salvo quanto previsto dal DM 3 agosto 2005, anche con riferimento all'art. 6 del citato decreto;

30. di fare salve, ove non diversamente ed esplicitamente disposto nella presente, le prescrizioni di cui alla D.D. 5/2009;

31. che per quanto attiene l'invio di relazioni periodiche stabilite nella presente determinazione e nella D.D. n. 5/2009, nonché di ogni altro elaborato di formato pari od inferiore all'A3 previsto, il Gestore dovrà fornire le stesse all'Ufficio Regionale Inquinamento e Grandi Impianti, unicamente in formato elettronico, leggibile dai software comunemente diffusi, su supporto CD;

32. di demandare agli Enti competenti in materia di vigilanza e controllo (Arpa e Provincia) il rispetto delle prescrizioni impartite con il presente provvedimento;

33. di notificare, a cura del Servizio Ecologia, il presente provvedimento alla BLEU Srl;

34. di trasmettere, a cura del Servizio Ecologia, il presente provvedimento a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento;

35. di trasmettere copia conforme del presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale;

36. di stabilire che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;

37. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio, svolto dall'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, è stato espletato nel rispetto della Normativa Nazionale e Regionale e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale è conforme alle risultanze istruttorie.

Il funzionario istruttore
Ing. PierFrancesco Palmisano

il Dirigente d'Uff. Inquinamento e Gr. Impianti
ing. Caterina Dibitonto
